DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1999

relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania concernenti le lane minerali in deroga alla direttiva 97/69/CE recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

[notificata con il numero C(1999) 3490]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/836/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1. Legislazione comunitaria

(1) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE del Consiglio [2], riporta all'allegato I un elenco di sostanze pericolose e specifica le procedure armonizzate di classificazione ed etichettatura applicabili a dette sostanze. Tutti i fabbricanti, importatori e distributori sono tenuti ad utilizzare la classificazione e l'etichettatura armonizzata quando immettono sul mercato dell'Unione una sostanza pericolosa. L'elenco viene regolarmente aggiornato, tramite revisioni di voci specifiche dell'elenco o aggiunta di voci nuove in funzione del continuo ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche.

La prefazione all'allegato I descrive alcune caratteristiche particolari dell'elenco di sostanze pericolose, in particolare fornisce la spiegazione delle note che possono essere aggiunte alle singole voci. Qualora necessario anche la prefazione viene aggiornata.

L'allegato I è aggiornato conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 67/548/CEE relativo all'adeguamento al progresso tecnico.

(2) La direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE [3], è stata adottata il 5 dicembre 1997. Gli Stati membri dovevano recepire detta direttiva nel loro diritto nazionale entro il 16 dicembre 1998. Il ventitreesimo adeguamento, prevede, tra l'altro:

— una voce generale sulle lane minerali nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

— una nota Q riguardante specificatamente le lane minerali nella prefazione all'allegato I.

La proposta del ventitreesimo adeguamento è stata discussa per oltre sette anni dalla Commissione, dagli esperti degli Stati membri, in particolare i membri del gruppo di lavoro della Commissione «Classificazione ed etichettatura — Effetti sulla salute» e dagli esperti delle industrie interessate. Nell'elaborare la proposta si è tenuto conto degli esiti di queste approfondite discussioni. Al momento della votazione sulla proposta, gli Stati membri hanno espresso un'opinione favorevole, ad esclusione della Germania che ha espresso parere sfavorevole.

(3) La voce generale sulle lane minerali le definisce come fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale ed un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi superiore al 18 % in peso. Tutte le lane minerali sono classificate come:

— «cancerogeno», categoria 3; frase di rischio R 40; e «irritante»; simbolo Xi, R 38;

— ed etichettate col simbolo Xn, R 38-40, consigli di prudenza S (2-) 36/37.

Questa voce generale non include i tipi particolari di lane minerali che sono oggetto di una voce specifica nell'allegato I. La voce generale esclude eventuali voci specifiche con l'indicazione «escluse quelle espressamente indicate in questo allegato».

[1] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
[2] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 5.
[3] GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

La direttiva 97/69/CE prevede inoltre l'inserimento nella prefazione all'allegato I di una nota Q che stabilisce che la classificazione «cancerogeno» categoria 3 di una lana minerale non si applica se una prova su animali con la lana in questione ha dato esito «negativo». La nota Q prevede la possibilità di scegliere tra quatro tipi diversi di prove. Se una lana minerale rispetta questa condizione non dovrebbe essere classificata «cancerogeno», ma soltanto comportare la classificazione ed etichettatura «irritante».

2. **Disposizioni nazionali**

(4) Le disposizioni nazionali in oggetto consistono in una proposta del governo federale tedesco di recepire nella propria legislazione nazionale la nota Q di cui all'articolo 1, punto 1), capoverso c), della direttiva 97/69/CE e la classificazione nell'allegato di detta direttiva relativa alle lane minerali, modificandole come segue (cfr. punto I della domanda):

«Nota Q_1:

La classificazione "cancerogeno", categoria 2, non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

— un'adeguata prova intraperitoneale di una dose di 1×10^9 fibre OMS, con una distribuzione dimensionale riscontrata solitamente sul luogo di lavoro, non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;

— la composizione chimica della sostanza è tale che la somma algebrica delle percentuali in peso degli ossidi $Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO + B_2O_3 - 2Al_2O_3$ è superiore a 30.

Nota Q_2:

La classificazione "cancerogeno", categoria 3, non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

— un'adeguata prova intraperitoneale di una dose di 5×10^9 fibre OMS, con una distribuzione dimensionale riscontrata solitamente sul luogo di lavoro, non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;

— il periodo di dimezzamento dopo instillazione intratracheale di 2 mg di fibre in sospensione per fibre di una lunghezza superiore a 5 μm, di un diametro inferiore a 3 μm e di un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3:1 (fibre OMS), è inferiore o uguale a 40 giorni o

— la composizione chimica della sostanza è tale che la somma algebrica delle percentuali in peso degli ossidi $Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO + B_2O_3 - 2Al_2O_3$ è superiore a 40.

ALLEGATO

CAS n.	EC n.	N. 650-016-00-2
		Nota A
		Nota Q_1
		Nota R

Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato:

[Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale ed un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) superiore al 18 % in peso]

Classificazione

Carc. Cat 2; R 49

Etichettatura

T



R: 49
S: 53/45

CAS n.	EC n.	N. 650-016-00-2
		Nota A
		Nota Q_2
		Nota R

Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato:

[Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale ed un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) superiore al 18 % in peso]

Classificazione

Carc. Cat 3; R 40

Etichettatura

XN



R: 40
S: (2-)22»

3. **Confronto tra le disposizioni nazionali e la legislazione comunitaria**

(5) La comunicazione del governo tedesco concorda con la direttiva 97/69/CE nel definire le lane minerali come fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi superiore al 18 % in peso.

Nella comunicazione, tuttavia, il governo tedesco sostiene che le lane minerali dovrebbero essere divise in due classi. La prima classe dovrebbe essere:

— classificata «cancerogeno», categoria 2; R 49;

— etichettata col simbolo T, R 49, S 53-45.

La nota Q_1 si applica tra l'altro a queste lane minerali, esonerandole dalla classificazione «cancerogeno», categoria 2, a condizione che:

— un test su animali abbia dato esito «negativo»; o

che il cosiddetto indice di cancerogenicità «IC», che corrisponde ad una semplice cifra calcolata in base alla composizione chimica della lana, sia superiore a 30.

Queste lane dovrebbero pertanto essere classificate come cancerogene, categoria 3.

La seconda classe di lane minerali dovrebbe essere:

— classificata «cancerogeno», categoria 3; R 40 e

— etichettata col simbolo Xn, R 40, S (2-)22.

La nota Q_2 dovrebbe applicarsi tra l'altro a queste lane minerali, esonerandole dalla classificazione «cancerogeno», categoria 3, a condizione che:

— un test su animali abbia dato esito negativo; la comunicazione consente di scegliere tra due prove di questo tipo o

— l'indice «IC» sia superiore a 40.

Dette lane non dovrebbero pertanto essere classificate o etichettate, neanche con la classificazione «irritante» R 38.

II. **PROCEDURA**

(6) L'11 dicembre 1998, la Rappresentanza permanente della repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha notificato, via fax, al Segretariato generale della Commissione europea una domanda formulata ai sensi dell'ex articolo 100 A, quarto paragrafo, del trattato che istituisce la Comunità europea. Detta domanda era intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Commissione della proposta del governo federale di recepire nella propria legislazione nazionale, apportandovi delle modifiche, la nota Q di cui all'articolo 1, punto 1, capoverso c), della direttiva 97/69/CE e la classificazione nell'allegato di detta direttiva relativa alle lane minerali (cfr. quanto precede). Il governo federale ritiene che le disposizioni nazionali previste siano giustificate da «importanti esigenze di cui all'articolo 36, e cioè la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché la protezione dell'ambiente di lavoro» (cfr. punto II della domanda e i relativi sviluppi).

Il 17 dicembre 1998, la Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha notificato detta domanda al Segretariato generale della Commissione europea con una lettera ufficiale che è pervenuta il 21 dicembre 1998.

(7) La domanda tedesca è stata comunicata agli altri Stati membri affinché potessero presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni dagli Stati membri relative al contenuto della notifica che hanno ricevuto.

III. **VALUTAZIONE**

1. **Regole applicabili**

(8) Il trattato di Amsterdam ha notevolmente modificato le disposizioni dell'ex articolo 100 A del trattato che istituisce la Comunità europea, sostituendo i paragrafi 3, 4 e 5 di questo articolo con otto nuovi paragrafi, numerati da 3 a 10. A seguito della nuova numerazione di tutti gli articoli, l'articolo modificato è diventato l'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il trattato di Amsterdam non comprende disposizioni transitorie specifiche sulle regole applicabili alle notifiche effettuate prima della data di entrata in vigore di questo trattato, come quella del governo tedesco che è oggetto della presente decisione.

In assenza di disposizioni specifiche che ne proroghino l'applicazione, le vecchie disposizioni dell'articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CE si considerano abrogate a partire dal giorno dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1º maggio 1999). A decorrere da tale data, le nuove disposizioni del trattato si applicano immediatamente all'esame della presente notifica.

(9) Dalla notifica inoltrata dalle autorità tedesche emerge che questa mira ad ottenere l'approvazione da parte della Commissione in merito a diposizioni nazionali che le suddette autorità intendono introdurre posteriormente all'adozione della direttiva 97/69/CE della Commissione con la quale dette disposizioni sono incompatibili. È opportuno pertanto che la Commissione esamini questa notifica alla luce delle disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE applicabili in questo caso. La Commissione inoltre deve, se del caso, effettuare le verifiche previste dall'articolo 95, paragrafo 6. Le disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 4, non sono applicabili in questo caso poiché riguardano gli Stati membri che vogliono ottenere l'approvazione circa il mantenimento di disposizioni nazionali adottate precedentemente all'adozione della relativa misura di armonizzazione.

(10) Va rilevato che quando le autorità tedesche hanno inoltrato la loro notifica, le norme applicabili del trattato non prevedevano che questa notifica dovesse basarsi su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione. Nell'esame della notifica in oggetto è pertanto necessario tenere conto di questa circostanza particolare.

2. **Considerazioni sull'ammissibilità**

(11) La notifica presentata dalle autorità tedesche mira ad ottenere l'autorizzazione ad introdurre disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 97/69/CE della Commissione che costituisce una misura di armonizzazione adottata sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE che prevede espressamente nel suo campo di applicazione le misure di armonizzazione adottate dalla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di cui prevedono l'inserimento, corredando la loro domanda delle motivazioni che, a loro parere, giustificano l'adozione di queste disposizioni.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la notifica inoltrata dalla Repubblica federale di Germania al fine di ottenere l'autorizzazione circa l'inserimento di disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 97/69/CE ai sensi delle disposizioni dell'ex articolo 100 A, paragrafo 4, del trattato CE, è ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

3. **Valutazione di merito**

(12) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste dall'articolo in questione.

La Commissione deve infatti valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, che prevede a) delle «nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro», b) che portano lo Stato richiedente a ritenere necessaria l'introduzione di disposizioni nazionali «giustificate da un problema specifico a questo Stato membro», c) qualora si tratti di un problema insorto «dopo l'adozione della misura di armonizzazione».

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione inoltre, se considera giustificate queste misure, deve verificare se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

3.1. ***Prove scientifiche nuove relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro giustificate da un problema specifico a [detto] Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione***

(13) La richiesta della Germania si basa su «importanti esigenze di cui all'articolo 36, e cioè la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché la protezione dell'ambiente di lavoro».

Le disposizioni nazionali che le autorità tedesche intendono applicare per la classificazione e l'etichettatura delle lane minerali sono conformi alla direttiva 97/69/CE per quanto attiene alla composizione chimica di dette lane. Le disposizioni inoltre sono conformi per quanto riguarda la nota A e la nota R allegate alla classificazione delle lane minerali sia nelle disposizioni del governo tedesco che nella direttiva 97/69/CE.

Le proposte di provvedimento tedesche, tuttavia, prevedono due classi di lane minerali che, con riferimento alla cancerogenicità, sono classificate come categoria 2 (cancerogeno «più forte») e categoria 3 (cancerogeno «più debole»), mentre la direttiva 97/69/CE classifica tutte le lane minerali nella categoria 3. Non è pertanto possibile raffrontare i criteri di deroga dalla categoria 2 nella notifica delle autorità tedesche con i criteri di esenzione previsti dalla direttiva 97/69/CE.

Per le lane minerali classificate come «cancerogeno, categoria 3», la notifica del governo tedesco prevede criteri di deroga, di cui alla nota Q_2, mentre la direttiva 97/69/CE pone detti criteri alla nota Q.

Il primo criterio di deroga della nota Q_2 fornisce maggiori dettagli sulla prova intraperitoneale di quanto non lo faccia la nota Q della direttiva 97/69/CE che richiede soltanto «un'adeguata prova intraperitoneale». I criteri delle due note possono essere considerati equivalenti, perlomeno in alcuni casi.

Il secondo criterio della nota Q_2 riguarda i dettagli della prova mediante instillazione intratracheale. Anche in questo caso la descrizione di questa prova nella nota Q della direttiva 97/69/CE è meno dettagliata. Sussiste in ogni modo una notevole differenza in quanto la nota Q_2 include anche le fibre di lane minerali relativamente corte, mentre la nota Q della direttiva 97/69/CE riguarda soltanto le fibre più lunghe.

Nella nota Q_2, il terzo criterio di deroga dalla classificazione «cancerogeno» riguarda la composizione chimica delle lane. Si tratta dell'applicazione del cosiddetto indice CI che, secondo l'opinione [4] del Comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEE), espressa il 10 settembre 1999 per procedura scritta, non è stato oggetto di prove dettagliate che confermino che la composizione chimica di una fibra fornisca informazioni sulla sua cancerogenicità. La nota Q non prevede un indice equivalente all'indice IC.

Da ultimo, la nota Q della direttiva 97/69/CE cita anche, tra i criteri di deroga alla classificazione «cancerogeno» per le lane minerali, anche una prova di biopersistenza a breve termine per inalazione e una prova a lungo termine per inalazione. Queste due prove non figurano nella nota Q_2 della notifica presentata dalle autorità tedesche.

Da quanto precede risulta che i criteri proposti nella notifica della Germania per esentare le lane minerali dalla classificazione come cancerogene differiscono notevolmente dai criteri fissati dalla direttiva 97/69/CE. Uno dei criteri proposti, e cioè l'utilizzo della composizione chimica, non è stato oggetto di prove adeguate e risulta pertanto inaccettabile.

(14) Per valutare adeguatamente gli argomenti tecnico-scientifici addotti dalle autorità tedesche in favore dell'applicazione di misure nazionali in deroga alle disposizioni della direttiva 97/69/CE, i servizi della Commissione hanno chiesto ad esperti in materia di classificazione ed etichettatura di redigere un rapporto tecnico. Gli argomenti avanzati dalla Germania possono essere riassunti come segue:

— la classificazione delle lane minerali prevista dalla direttiva 97/69/CE è in contrasto con le disposizioni della direttiva 67/548/CEE e non è coerente dal punto di vista tossicologico;

— i criteri di deroga di cui alla nota Q della direttiva 97/69/CE sono in contrasto con le conoscenze scientifiche;

— le disposizioni nazionali che la Germania intende adottare sono compatibili con i principi europei che mirano ad evitare l'inutile ripetizione di prove su animali.

Il rapporto tecnico confuta uno ad uno tutti gli argomenti avanzati, sulla base anche delle lunghe e approfondite discussioni tecnico-scientifiche che hanno preceduto l'adozione della direttiva 97/69/CE, ritenendo che la comunicazione del governo federale non contenesse elementi di cui la Commissione e gli altri Stati membri non abbiano tenuto già conto nel corso delle riunioni che hanno portato all'elaborazione e all'adozione della suddetta-direttiva.

Pertanto, in relazione agli argomenti scientifici presentati dalla Germania, la situazione è immutata rispetto al periodo precedente l'adozione della direttiva 97/69/CE. Questi argomenti non avevano convinto gli esperti degli altri Stati membri durante gli incontri scientifici preparatori.

Si può pertanto concludere che gli argomenti tecnico-scientifici avanzati nella notifica della Germania non possono essere considerati, per la classificazione delle lane minerali, una base migliore rispetto alle disposizioni della direttiva 97/69/CE.

Il rapporto tecnico è stato inviato al CSTEE affinché quest'ultimo potesse valutare se gli argomenti avanzati dalle autorità tedesche fossero stati analizzati correttamente. Nel suo parere del 10 settembre 1999, il CSTEE dichiara, in un commento generale, che la valutazione scientifica dei due documenti (la notifica della Germania e il rapporto tecnico) è ostacolata dalla carenza di riferimenti alla letteratura scientifica. Il testo di entrambi i documenti (in particolare quello del rapporto tecnico) mescola riferimenti a scoperte scientifiche e al loro potenziale impatto a livello normativo, senza operare una distinzione chiara tra questi due diversi aspetti.

Nella sua valutazione della base scientifica della classificazione delle lane minerali, il parere del CSTEE fa riferimento, fra l'altro, ad informazioni scientifiche che sono state trascurate sia nella notifica delle autorità tedesche che nel rapporto tecnico.

L'argomentazione scientifica della notifica tedesca è considerata pertanto incompleta e non può costituire una base corretta per la classificazione delle lane minerali. Anche il rapporto tecnico è di scarsa qualità. Si può pertanto concludere che gli sviluppi scientifici nel campo delle fibre minerali artificiali richiedono una valutazione più approfondita.

(15) Inoltre, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, i servizi della Commissione hanno chiesto al CSTEE se gli argomenti addotti dal governo tedesco nella sua comunicazione:

a) si basano su prove scientifiche nuove, emerse dopo il 5 dicembre 1997 (data di adozione della direttiva 97/69/CE);

b) riguardano la protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro;

[4] http://europa.eu.int/comm/dg24/health.

c) trovano la loro giustificazione in un problema specifico della Repubblica federale tedesca.

Il CSTEE ha risposto a questi quesiti nel suo parere del 10 settembre 1999, già citato.

a) Per quanto attiene alla prima condizione di cui all'articolo 95, paragrafo 5, già citato, il CSTEE giunge alla conclusione che gli argomenti addotti nella notifica delle autorità tedesche non si riferiscono espressamente a prove scientifiche emerse dopo il 5 dicembre 1997.

D'altra parte, in una nota relativa alle osservazioni epidemiologiche effettuate sulla cancerogenicità delle fibre minerali artificiali, che figura nel parere del CSTEE, quest'ultimo rileva con stupore che alcune informazioni epidemiologiche, pubblicate nel 1997, non siano menzionate, poiché ritiene che «un'analisi delle disposizioni in deroga alla direttiva 97/69/CE per quanto attiene alla classificazione e l'etichettatura delle lane minerali non può prescindere da queste nuove informazioni».

La Commissione ritiene pertanto che la condizione relativa alle nuove prove scientifiche di cui all'articolo 95, paragrafo 5, non sia soddisfatta.

b) Per quanto attiene al secondo requisito di cui al suddetto articolo 95, paragrafo 5, il CSTEE, nel suo parere, precisa che le prove scientifiche fornite dalle autorità tedesche riguardano effettivamente la protezione dell'ambiente di lavoro.

Si ritiene pertanto che il secondo requisito dell'articolo 95, paragrafo 5, sia adeguatamente soddisfatto.

c) Per quanto riguarda la terza condizione dell'articolo 95, articolo 5, il CSTEE rileva che il problema della protezione dell'ambiente di lavoro che le autorità tedesche intendono affrontare con la loro notifica non è un problema specifico della Repubblica federale tedesca.

La Commissione, pertanto, è del parere che neanche la terza condizione sia adeguatamente soddisfatta.

Visto il parere del CSTEE, la Commissione ritiene che, nel caso in oggetto, le condizioni di base citate nell'articolo 95, paragrafo 5, non siano soddisfatte.

3.2. *Mezzo di discriminazione arbitraria — Restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri — Ostacolo al funzionamento del mercato interno*

(16) In forza dell'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione «dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno».

(17) Visto che la domanda della Germania è infondata per quanto riguarda le condizioni di base elencate all'articolo 95, paragrafo 5 (cfr. il precedente punto 3.1), la Commissione non è tenuta a verificare se le disposizioni nazionali in questione costituiscono o no un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri o se rappresentano un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

IV. **CONCLUSIONI**

(18) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda della Repubblica federale tedesca:

— è ammissibile;

— ma è infondata.

La Commissione decide pertanto di respingere la domanda in oggetto ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali concernenti le lane minerali notificate dalla Repubblica federale tedesca alla Commissione via fax l'11 dicembre e per lettera il 17 dicembre 1998 in deroga alla direttiva 97/69/CE della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose sono respinte.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione